



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive

AA-01-22

Ortona, lì 24/10/2022

Spett.li REGIONE ABRUZZO
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: SIGMA 90 Srl - Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – rif. Sentenza TAR n. 326/2022 – Rinnovo/Riesame AIA n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i. - Convocazione Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona - **Espressione del parere e determinazione del Comune di Ortona.**

I. Osservazione sulla questione procedurale del rinnovo riesame ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006

In via preliminare, si contesta la legittimità del procedimento adottato ai sensi dell'art. 29 octies d.lgs. 152 /2006 (d'ora in poi T.U. Ambiente).

L'Art. 29 octies comma 5 del d.lgs. 152/2006 stabilisce come nei casi di cui al comma 3, lettera b) [ovvero quando sono trascorsi 10 anni dall'autorizzazione] il **riesame deve prendere luogo secondo il termine stabilito *ibidem* e “nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta”**.

L' Autorizzazione Integrata Ambientale (d'ora in poi AIA) 8/2010 rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo (d'ora in poi SGRB) in data **15 luglio 2010**, stabiliva all'Art. 3 “la validità di 5 anni”, decorrenti dalla medesima data alla quale veniva autorizzata la Società Meridionale Inerti S.m.i. S.r.l. alla realizzazione “di lavori di adeguamento e all'esercizio della “Discarica per rifiuti non pericolosi, monodedicata a rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia resinoide” in loc. Taverna Nuova nel Comune di Ortona ;”detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esecuzione”.

Col d.lgs n. 46 del 2014 la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale normale è stata fissata in dieci anni. Le linee guida *ad hoc* dal Ministero dell'Ambiente hanno chiarito come “sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) in vigore alla data dell'11 aprile 2014”.

La durata dell'AIA 08/2010 che qui occupa è stata quindi prorogata da 5 a 10 anni e la sua scadenza è stata fissata al **15 luglio 2020 come dichiara dalla SGRB della Regione Abruzzo nella nota del 5 giugno 2020 prot. n. 170691 qui allegata (doc. 1).**

Non solo la nota della Regione precisava come la “scadenza dell’AIA n. 08/10 del 5/07/2010 e.m.i., fissata alla data del **15/07/2020**” ed inoltre “**di non poter accogliere** la richiesta di proroga di due anni della scadenza dell’autorizzazione vigente ai sensi dell’art. 29-octies, co. 9 del D.lgs. 152 /2006 e s.m.i.”.

Orbene, sulla base della documentazione pubblicata e negli atti del procedimento in parola la Sigma S.r.l., alla quale l’AIA 8/10 è stata volturata successivamente, **non risulta aver presentato alcuna documentazione di rinnovo riesame prima della scadenza dell’autorizzazione ed entro il termine previsto nella stessa nota.**

Conferma in tal senso si rinviene anche stessa determinazione del SGRB DPC026/330 “premesso che con nota del 05/09/2021 e relativi allegati, acquisiti agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB dpc026) (...) la SIGMA 90 Srl ha trasmesso la documentazione (...) al fine del rinnovo/riesame dell’autorizzazione vigente con contestuale richiesta di “variante volumetrica” (doc. 2).

La stessa istanza di verifica preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D. Lgs.152/06 ss.mm.ii. avente ad oggetto la cosiddetta “*variante non sostanziale*” dell’AIA 08/10 (incremento volumetrico fino a 25000mc e proroga biennale), veniva proposta in data 9 dicembre 2020, ovvero 147 giorni solari dopo la scadenza dell’autorizzazione e 187 giorni solari dopo il rigetto da parte del SGR regionale della separata istanza di proroga biennale.

Per quanto qui esposto e documentato l’autorizzazione l’AIA 8/10 Regione Abruzzo relativa Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide- Loc. “Taverna Nuova” del Comune di Ortona (CH) Sigma90 S.r.l è da ritenersi definitivamente scaduta, improrogabile, non riesaminabile e non rinnovabile ai sensi dell’Art. 29 octies d.lgs. 152/06; pertanto si chiede all’Autorità procedente l’adozione di un provvedimento archiviazione.

II. Osservazioni sulla non conformità edilizia ed urbanistica dei manufatti presenti sul sito di discarica

Il parere ASL prot. n. 1055 del 07/10/21 (doc.3) prescriveva la trasmissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, di una relazione asseverata sulla rispondenza del fabbricato alle norme, con relative piante, prospetti e sezioni, oltre che una SCAGI della struttura. Tale prescrizione era peraltro presente anche nell’AIA 8/10.

La SIGMA 90 srl ha presentato una Segnalazione Certificata di Agibilità tramite il portale impresaungiorno.it del SUAP del Comune di Ortona in data 26.01.2022 (pratica SUAP 00756340675-18012022-1224, prot. REP_PROV_CH/CHSUPRO1086/26-01-2022) come parziale assolvimento della prescrizione del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e solo successivamente al rilascio dell’ora annullato rinnovo dell’AIA 08/10.

Dalla detta SCAGI è stata avviata un'attività istruttoria ad esito della quale è emersa la presenza pregressa di manufatti edili per i quali il Comune non aveva fino ad allora ricevuto alcuna notizia e che non erano neanche tra quelli prescritti dall'AIA 08/10.

La SCAGI prot. REP_PROV_CH/CHSUPRO1086/26-01-2022 è stata presentata per gli unici due edifici presenti negli elaborati progettuali allegati all'AIA 08/10, consistenti in n.2 box prefabbricati ospitanti ufficio, mensa e servizi igienici/spogliatoio per il personale.

In seguito all'analisi della documentazione fornita e da indagini effettuate dall'Ufficio Servizio Programmazione e Gestione del Territorio, è stata rilevata la presenza di:

- **Pensilina in acciaio che sovrasta i moduli prefabbricati oggetto di SCAGI** e risultata visibile dalla documentazione fotografica allegata alla pratica. In seguito alla richiesta di chiarimenti in merito, la ditta ha dichiarato che *“essa è stata realizzata in ottemperanza alla prescrizione indicata all'art.7 “PRESCRIZIONI ASL” p.to 3 del Provvedimento A.I.A. n. 08/2010, come comunicato dalla Ditta (allora SMI s.r.l. titolare dell'A.I.A. n.08/10) al SGR in data 04.08.2010”, tale prescrizione riportava “Manca inoltre un locale tecnico per l'idonea ubicazione dei serbatoi per la riserva idrica per uso umano”*. Nel punto 3 del documento denominato *«Considerazioni sui pareri pervenuti in vista della CdS del 18.10.2021»*, citato nella corrispondenza con la ditta e richiamato nella nota della Regione Abruzzo prot. 0366230/22 del 30/09/2022, viene indicato che *“La cisterna [di acqua per uso umano] è protetta in quanto posizionata al di sotto di una tettoia metallica, coperta superiormente con pannelli sandwich isolanti con spessore 40 mm e completamente aperta sui 4 lati. La funzione della tettoia è proprio quella di proteggere dall'irraggiamento diretto del sole e dalle intemperie non solo la cisterna, ma anche i box ufficio, locale mensa e servizi”*. Tale elemento non è mai stato richiesto dalla prescrizione della ASL, ed è quindi inconferente rispetto alla stessa; ed è stato autonomamente deciso dalla ditta, senza alcuna comunicazione al Comune di Ortona e presentazione del progetto, senza alcuna specifica dimensionale e strutturale, senza alcun riferimento al deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile e al collaudo strutturale.

- **n. 2 manufatti ad uso spogliatoio e archivio**, presenti nella planimetria catastale prot. CH0162806 del 25/10/2012, descritti nel documento *«Considerazioni sui pareri pervenuti in vista della CdS del 18.10.2021»*, e nella corrispondenza con la ditta. Tali manufatti sono stati anch'essi realizzati successivamente al rilascio dell'AIA 08/2010, senza alcuna prescrizione di alcun ente ma per mere esigenze organizzative della ditta, senza la presentazione di alcuna richiesta di autorizzazione e/o comunicazione al Comune di Ortona, senza alcuna specifica dimensionale e strutturale, senza alcun riferimento al deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile e al collaudo strutturale. Nelle citate note, la ditta continua a definirli come *“soluzioni edilizie di carattere modulare e provvisorie tipiche di un cantiere”*, cosa che non può essere ammessa, in primo luogo in quanto luoghi di lavoro e non un cantiere, e in quanto in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 380/01 comma 1 lettera e-bis) secondo le quali sono *“opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare*

della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni”, mentre si ribadisce che gli stessi manufatti sono presenti sul lotto fin dal 2012 e addirittura autorizzati per ulteriori 12 anni.

Tali modifiche alla configurazione del lotto sono state chiaramente esposte dalla ditta nella nota «Considerazioni sui pareri pervenuti in vista della CdS del 18.10.2021» e al punto 8 è riportato: “Entro 30 giorni dal rilascio dell’AIA l’azienda trasmetterà specifico elaborato contenente prospetti e sezioni delle strutture esistenti”. Tali aggiornamenti non sono mai stati trasmessi, al contrario la SCAGI presentata ha riguardato esclusivamente i soli box citati nell’AIA 08/2010 e nella loro configurazione originale, senza le citate modifiche apportate e acclarate dalla ditta stessa.

Inoltre, sempre dalla planimetria catastale prot. CH0162806 del 25/10/2012 è stata rilevata **una tettoia (tipologia “G”)** non presente in alcun elaborato autorizzativo né dell’A.I.A. 08/2010 e mai citata in alcuna comunicazione, realizzata senza alcuna prescrizione di alcun ente, senza la presentazione di alcuna richiesta di autorizzazione e/o comunicazione al Comune di Ortona, senza alcuna specifica dimensionale e strutturale, senza alcun riferimento al deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile e al collaudo strutturale.

In seguito all’esame della documentazione fornita e alle comunicazioni con la ditta, il Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Ortona ha ritenuto insufficiente la documentazione fornita e ha **proceduto all’archiviazione della SCAGI presentata** (pratica SUAP 00756340675-18012022-1224, prot. REP_PROV_CH/CHSUPRO1086/26-01-2022) con nota protocollo comunale n. 17723 del 04/05/2022 e protocollo SUAP REP_PROV_CH/CH-SUPRO 0005684/04-05-2022; **la ditta è stata diffidata “al ripristino dello stato dei luoghi e dei manufatti rispetto a quanto autorizzato” (doc. 4).**

A seguito del provvedimento, la ditta SIGMA 90 ha proposto ricorso avanti al TAR Pescara R.G. 224/2022 avverso l’archiviazione, **rinunciando poi alla domanda cautelare.**

Considerato che i suddetti manufatti non appaiono nell’AIA 08/10 né nel rinnovo/riesame DPC026/330 del 30/12/2021 (provvedimento annullato) – le quali, comunque, non costituiscono né sostituiscono un titolo abilitativo edilizio di competenza comunale - ne consegue che **quei manufatti nell’area dell’impianto non sono urbanisticamente leciti o assentiti e, in mancanza di agibilità, non possono essere utilizzati (DPR 380/2001).**

Mentre sono in corso ulteriori verifiche da parte del competente ufficio comunale ai fini di altri eventuali provvedimenti del caso, il Comune osserva che **la discarica de qua è stata ed è esercita in grave difetto di strutture imprescindibili ex-lege all’esercizio corretto, ovvero in condizioni di palmare illegittimità.**

III. Osservazioni in merito alla Relazione istruttoria redatta da ARTA e alle valutazioni tecniche sulle note del Comune di Ortona (doc. 6)

A. Osservazioni alla documentazione progettuale e allo stato di fatto del sito. Non conformità della documentazione in esame.

La Sigma 90 S.r.l. si è presentata al rinnovo/riesame dell'AIA 08/10 in data 05/09/2021, mediante il deposito di una prima parte della documentazione del caso e di una sua integrazione nei 18 giorni successivi. Tuttavia il SGRB, che aveva appena avviato il procedimento comunque fuori dai termini di legge, ha sospeso l'iter per oltre nove mesi, in attesa di una pronuncia del CCR-VIA sulla variante di ampliamento – che, nonostante le fosse stata prescritta fin dal giugno 2020 [SGR prot 175030/20 del 10.06.2020], la ditta non aveva neppure ancora richiesto.

Alla CCR-VIA la ditta ha presentato poi una documentazione notevolmente ridotta e diversa rispetto a quella sottomessa al SGRB – **cosa suscettibile di fuorviare in modo dirimente il giudizio della CCR-VIA.**

Orbene, l'impianto è rimasto in esercizio sino alla pubblicazione della Sentenza TAR 326 del 2022 del 29 luglio 2022 ed è tornato in esercizio in data 29 settembre 2022 a seguito dell'adozione da parte del Dipartimento Territorio Ambiente Gestione Rifiuti e Bonifiche della Determinazione DPC026/226 - della quale si contesta la legittimità.

Ne consegue che la documentazione progettuale (planimetrie, tavole ecc) che dovrebbe essere oggetto delle verifiche nell'ambito del procedimento in corso e sulle quali le Autorità, ciascuna per propria competenza, sono tenute ad esprimersi, non corrisponde né allo stato di fatto della discarica né alle prescrizioni del SGRB.

Tale circostanza, oltre che evidente sul piano logico, trova conferma nel documento ARTA del 3.5.2022 prot. 0020870/2022, avente ad oggetto *“Relazione conclusiva sulle verifiche planoaltimetriche eseguite sulla Discarica per rifiuti contenenti amianto – A.I.A. nr.8/10 del 15/07/2010 e Det. Dir. R.A. – S.G.R. nr. DPC026/330 DEL 28/12/2021, della Ditta SIGMA90, sita nel Comune di Ortona in Loc.Taverna Nuova”*. (doc. 5)

Il cambiamento dello stato di fatto rispetto alla documentazione appena richiamata ha causa anche nella prosecuzione dell'esercizio dell'impianto, quindi con prosecuzione degli abbancamenti, di fatto concessa dal SGRB ai sensi del comma 11 dell'art. 29-octies d.lgs. 152/06 [11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, **il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.»**].

Da ultimo sul punto, occorre precisare, come il provvedimento 30 settembre 2022 *“DETERMINAZIONE n. DPC026/226 del 29/09/2022 DIPARTIMENTO: TERRITORIO – AMBIENTE SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI OGGETTO: SIGMA 90 Srl - A.I.A. n. 330 del 31/12/2021 - Discarica per rifiuti*

contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide - Esecuzione Sentenza TAR 326/2022”, provvedimento che si contesta integralmente, nel consentire attualmente le attività nell'impianto sta producendo la conseguenza logica di rendere del tutto non conforme alla documentazione prodotta, ormai da tempo risalente, dalla Sigma90 S.r.l., ai fini del procedimento allo stato di fatto dei luoghi. Con gravissima alterazione anche dei presupposti sui quali le Autorità sono chiamate ad esprimersi.

D'altra parte nel consentire la continuazione dell'attività sulla base dell'AIA 08/10, è stato permesso un illegittimo superamento dei limiti di abbancamento. Alla scadenza dell'autorizzazione **dovrà essere disposta la chiusura definitiva dell'impianto.** Infatti, **né l'AIA 08/10 né alcuna legge consente la prosecuzione dell'accumulo di RCA oltre la scadenza del 15.07.2020.**

Si rileva la non conformità ed adeguatezza della documentazione progettuale presentata dalla SIGMA90 S.r.l. pertanto si chiede l'archiviazione del procedimento.

B. Osservazione relativa alla variante volumetrica

La Sigma90 ha proposto un progetto di incremento volumetrico pari a 25000 m³ e di estensione temporale pari a 24 mesi dell'attività autorizzata con AIA regionale 08/10 del 15.07.2010 mediante rinnovo riesame.

L'art. 45 della LR 45/2007, al comma 1, ordina «I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare domanda all'ente competente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.»; [quest'ordine copia alla lettera l'incipit dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.]

Il comma 2 dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. dice poi: « Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'**autorizzazione integrata ambientale** sostituisce l'autorizzazione [unica] di cui al presente articolo». Nota: l'art. 6 comma 13 dispone l'AIA per le attività in all. VIII alla II parte dello stesso d.lgs, quando la discarica Sigma90 *de qua* è appunto nel punto 5 di tale all. VIII.

L'art. 45 della LR 45/2007, al comma 10, precisa ulteriormente: «10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata; in particolare si applicano nel caso di:

- a) [omissis, non rileva]
- b) [omissis, non rileva]
- c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il **5%** [così nel BURA n. 10 straordinario del 21.12.2007; nel sito del SGR regionale, senza che la differenza sia spiegata, compare inopinatamente invece la percentuale del **15% (!!!)**];

d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l'ingombro piano - altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il **10%** in più o in meno; la Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare in riferimento alle capacità volumetriche delle discariche.»

Nota rilevante: il trascritto comma 10 definisce la soglia oltre la quale una modifica è "sostanziale" in c) la soglia non appare riferita né al peso né al volume mentre in d) appare definita una soglia in **volume** (che inspiegabilmente passa dal 5% al 15%).

La DGR (Abruzzo) n. 118/2019 del 7.02.2019, che contiene tali direttive tecniche, all'all. 1 punto 2, per la determinazione della soglia, non si limita al "riferimento alle capacità volumetriche" ma calcola contestualmente una soglia **in peso**, che è proprio quella, secondo la stessa DGR, applicabile al caso Sigma90 *de quo*; infatti, tale punto 2 presenta in corsivo questo passo :« A titolo esemplificativo, se una variante per una discarica determina un incremento inferiore alle soglie stabilite dalla LR 45/07 e s.m.i. rispetto alla volumetria autorizzata (criterio di non sostanzialità per la LR 45/07 e s.m.i. [nota: c) e d) sopra]), la modifica sarà comunque **sostanziale** se determina un incremento pari o superiore alla soglia per l'attività 5.4 (pari a **25000 ton**), come stabilito dalla lettera l bis dell'art. 5 c. 1 del d.lgs. 152/6».

Del tutto evidente come si è determinata una mistificazione, con rilievi progettuali, tra **tonnellate e metri cubi**.

[Nota tecnica aggiuntiva: un m³ di eternit pesa circa 1,5 Mg(t), pertanto 25000 mc di eternit possono corrispondere, fuori da ogni limite di legge, fino a circa 38000 Mg(ton)].

Or dunque, secondo le norme appena esaminate, l'istanza in titolo si configura come **Modifica Sostanziale** dell'AIA 08/10 e, **in quanto tale, meritevole di doverosa applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.29-nonies nonché degli art. 29-ter e 29-quater del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Di questa conclusione una conferma parallela si evince anche dagli atti procedurali espletati sull'istanza di ampliamento e proroga biennale. Infatti:

A seguito dell'istanza, incompleta, ricevuta il 14.11.2018, il SGR dpc026 ha aperto un procedimento istruttorio il 13.12.2018, chiedendo un'integrazione documentale, poi ricevuta l'8.02.2019. Dello svolgimento e dell'esito dell'istruttoria, il dpc026, ha informato gli enti ai quali aveva chiesto i pareri espressi (tuttavia non ricevuti), ovvero l'ARTA/CH, l'ARTA/Abruzzo e la Prov. di CH, nonché il Direttore del Dip. Territorio-Ambiente e il servizio SVA dpc002, inviando l'atto prot. 175030/20 del 10.06.2020.

Il SGRB dpc026 non ha comunicato nulla all'Amministrazione Comunale di Ortona in nessun momento, né ha reso, in alcun modo, pubblico e accessibile il suo atto di chiusura dell'istruttoria.

Il procedimento istruttorio, che statutariamente ha compiti di accertamenti ricognitivi, risulta essersi chiuso, dunque, il 10.06.2020 con l'invito a Sigma90 **“ad attivare attraverso lo sportello telematico del SVA dpc002 la verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 45 comma 13 LR 45/07 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 6 comma 6 parte II titolo I d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (VA)”**. [Il riferimento all'art. 6 co.6 d.lgs. 152/2006, definisce *ad abundantiam* l'istanza *de qua*, in chiari pur se impliciti termini, come di **Modifica Sostanziale**].

C'è, tuttavia, ancora una considerazione in più, a riprova: il comma 13bis dell'art. 45 della LR 45/2007 recita: «Per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a V.I.A., la comunicazione di variazione **non sostanziale non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, ne' può essere subordinata ad ulteriori pareri.** »; in verità, Il CCR-VIA, all'apertura della procedura VA, a proposito della cosiddetta “modifica non sostanziale”, aveva invece precisato sul sito regionale che “l'intervento è sottoposto alla procedura di AIA ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”. Non solo, ma aveva anche precisato che la “data estrema domanda AIA” era il **4.09.2020**. Coerentemente, nel giudizio SVAdpc002 del 17.06.2021, il CCR-VIA ha inviato l'istanza a procedimento AIA, identificandovi così, senza se e senza ma, una **Modifica Sostanziale**.

Sic stantibus rebus, dovevansi obbligatoriamente applicare, da parte dell'autorità competente (ossia il SGR regionale), gli art. 29-nonies (commi 1 e 2), 29-ter (domanda di AIA) e 29-quater (procedura per il rilascio dell'AIA) del d.lgs. 152/2006 e s.i.m.

Invece, l'autorità competente ha deciso di guardare l'istanza nell'ambito di una procedura avulsa ex art. 29-octies (rinnovo e riesame), senza alcuno specifico procedimento AIA *ad hoc* e senza adeguata considerazione degli interventi del pubblico interessato (fra cui il Comune di Ortona) in quella sede [sentenza TAR luglio '22 di annullamento della determinazione SRG del 30.12.2021].

[Nota: lo specifico intervento comunale fu girato dalla CCR-VIA al procedimento AIA nel giudizio 17.06.2021; il Comune stesso lo ha risottomesso alla Conferenza dei Servizio di ottobre 2021. nell'ambito del riesame/rinnovo].

C.Osservazione relativa ai quantitativi di rifiuti speciali di matrice cementizia resinoide abbancati

La documentazione prodotta sulla base della quale è stata adottata la determinazione finale, ora annullata dal TAR, nel procedimento avulso ex art. 29-octies d.lgs. 152/2006 e s.m.i. limita, senza darne l'esplicita giustificazione, gli apporti in discarica dei Rif.Cont.Amianto al 15% delle quantità volumetriche già autorizzate. In tale determinazione, tuttavia, le "quantità già autorizzate" **non sono univocamente definite**.

In particolare i progetti proposti presentano due problemi irrisolti, il primo dei quali [an] è stabilire se includere, in tali quantità, quelle della modifica della quale si è "preso atto" (25000 m³), mentre il secondo è scoprire *quante* erano le quantità volumetriche dell'AIA 08/10 [quantum].

Queste ultime quantità volumetriche non sono direttamente nell'AIA *de qua* ma devono essere calcolate dalla tabella *ibidem* così fatta:

area discarica	(mq) 25910
volumetria totale discarica	(mc) 270000
volume in scavo	(mc) 270000
volumetria già occupata	(mc) 65000
volumetria residua	(mc) 205000
profondità massima invaso da piano campagna	(m) 10
quota massima rifiuti	(mslm) 148
quota massima copertura finale (= piano campagna)	(mslm) 150

Il volume "totale" (= lordo) della discarica, riempibile "imbancando" i Rif.Conten.Amian., può ricavarsi moltiplicando l'area (mq 25910) per l'altezza massima fissata per l'imbancamento dei rifiuti (m. 8): m³ 207280;

il volume "netto" disponibile per l'imbancamento è allora quello risultante (m³ 207280) meno la volumetria già occupata (m³ 65000), ossia **m³ 142280.**

Dell'imbancamento sono poi parte gli strati di terra da interporre quotidianamente fra bancata e bancata: pertanto il volume occupabile dai RCA veri e propri può assumersi, a sentimento, vicino a **m³ 140000.**

Controprova: se dalla volumetria totale residua (m³ 205000) si toglie quella occupata dalla cappa originale di copertura finale (m³ 58000) e quella degli strati di terra fra le bancate, si ottiene l'identico risultato vicino a **m³ 140000.**

Nota: il 15% di tale volume ammonta a m³ 21000 e non a m³ 25000, (che è valore di origine ignota, di riferimento arbitrario per il gestore e il SGR regionale).

Sic stantibus rebus, nella proporzione in cui i rilievi dell'ARTA di gen/mag 2022 sulla discarica *de qua* confermano le dichiarazioni del gestore sulle quantità di rifiuti già imbankate, **risultano già eseguite a quell'epoca sia la modifica all'AIA 08/10 (m³ 25000) sia l'ampliamento autorizzato dalla determinazione dpc026/330 del 30.12.2021**, ora annullata dal TAR (21000 m³).

Qualora poi le quantità già autorizzate dovessero comprendere quelle della modifica, esse risulterebbero dalla somma di m³ (140000 + 25000) = m³ 165000, il cui 15% è, in piccolo eccesso, circa m³ 25000: ovvero, anche in questo caso **i rilievi dell'ARTA provano che una quota della determina dpc026/330 del 30.12.2021, oggi persino annullata, è stata eseguita in anticipo (illegittimo) sulla sua emanazione, mentre un'altra quota è tuttora in esecuzione dopo il suo annullamento.**

D.Osservazioni relative all' applicazione del procedimento di riesame/rinnovo all'intero impianto (art. 29-octies) in luogo di quello di Modifica degli Impianti (art. 29-nonies d.lgs. n. 152/06) alla sola istanza di modifica/nov.2018.

Ferme restando le obiezioni alla legittimità del procedimento di riesame/rinnovo intrapreso quando l'autorizzazione doveva intendersi scaduta (art. 29-octies comma 5), rimane il fatto che, nella fattispecie, il comma 6, proprio dell'art. 29-octies, impegna l'Autorità Competente a verificare [alla lettera] che: «a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto...[omissis]; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione». Nel caso in specie, tale impegno doveva riguardare anche le condizioni dettate dall'Autorità Competente alla modifica nov.'18, il cui esame era stato inserito nel procedimento dalla stessa autorità.

L'aderenza del SGRB regionale all'obbligo delle citate verifiche era una condizione ineludibile alla conduzione del procedimento sotto esame anche in quanto, nonostante copiose comunicazioni e diffide sottoposte al SGR dal Comune durante il tempo dal 2013 al 2017, la stessa Autorità si è ostinatamente e sistematicamente rifiutata di eseguire quanto ad essa imposto dall'art. 29-decies e dall'art. 29-sexies (comma 6-ter) d.lgs. 152/2006 e s.m.i., durante tutta la gestione dell'impianto dal 2012 in poi. Tale rifiuto non solo non ha consentito di rimediare alla non ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA 08/10 ma ha permesso l'instaurazione nella gestione di **difetti strutturali persistenti**.

Nota: mentre alcune inottemperanze sono state segnalate anche dalla ASL (vedi anche parere in Conferenza dei Servizi 7.10.2021), **difetti strutturali** sono stati segnalati solo dal Comune: entrambe tali segnalazioni, significativamente, non sono state contraddette o smentite da nulla e nessuno, come si costaterà qui di seguito.

IV. Osservazioni sulle prescrizioni dell'AIA 08/10 che non risultano aver superato alcuna verifica di ottemperanza (conditio sine qua non ex-lege).

Art. 5:

- prescrizione 1.b (idonee e documentate conoscenze tecniche del Responsabile della Gestione)
- prescrizione 1.c (certificato di collaudo)

L'inottemperanza suddetta, quando segnalata ex inapplicato comma 7 art. 29-decies d.lgs. 152/06, avrebbe dovuto comportare almeno il divieto di utilizzo dell'impianto (fino ad adempimento) ex DPR 380/2001 (inagibilità).

Art. 7:

- prescrizione del SGR n. 1 (sullo studio epidemiologico durante l'esercizio)

Questa inottemperanza è da attribuire *in toto* agli enti competenti incaricati e ha comportato una corrispondente carenza di specifica valutazione sanitaria (ASL) nel riesame/rinnovo.

- prescrizione dell'ARTA n. 2 (captazione e convogliamento a corpo idrico delle acque sotterranee emunte; monitoraggio);

La reiterazione di questa prescrizione nella dpc026/330 ne conferma l'inadempienza durante la 08/10;

- prescrizione dell'Ufficio VIA n. 2 (piantumazione di alberi di alto fusto)!
- prescrizioni della ASL (cinque tutte)

Questa plurima inadempienza ha costretto la ASL a riproporre le prescrizioni come condizione preliminare al rinnovo, ma il SGR non le ha considerate tale; *inter alia*, avendo dette prescrizioni valenza anche urbanistica, la mancata ottemperanza avrebbe dovuto comportare il divieto di utilizzo dell'impianto ex DPR 380/2001 (inagibilità);

Art. 8:

- obbligo n. 1 (rifiuti da fuori regione: LR 45/07)
- obbligo n. 9 (pericoli per la collettività e i singoli: d.lgs. 36/2003)

Questa inadempienza permane anche nella documentazione progettuale approvata dalla dpc026/330.

- obbligo n. 10 (pubblicazione dei monitoraggi)

Art. 10:

- prescrizione n. 1 (sulle polveri e i rifiuti di trasporto eolico)
- prescrizione n. 5 (sull'impenetrabilità di agenti esterni)

- prescrizione n. 7 (polveri e trasporti odoriferi)
- prescrizione n. 12 (disinfestazione)

L'inottemperanza a queste prescrizioni, che copiano pari le stesse del d.lgs. 36/2003 e del d.lgs. 121/2020, permane anche nella documentazione approvata dalla dpc026/330 e ora riproposta;

Art. 12:

- **prescrizioni a.1), a.2), a.3) e a.4) (sull'adeguamento dell'impianto alle norme)**

L'inottemperanza di queste prescrizioni è indubbia concausa dell'instaurarsi, nella gestione dell'impianto, di alcuni dei gravi e intollerabili difetti strutturali segnalati dal Comune di Ortona nel suo parere in Conferenza dei Servizi istruttoria e non contraddetti né superati dall'esame dell'ARTA.

V. Osservazioni sul mancato superamento, da parte dell'ARTA, dei rilievi tecnici comunali

Si condensa nella sinossi che segue la parte della risposta ARTA riguardante alcuni dei rilievi elencati nel parere comunale (doc. 6)

***estratto dalla critica comunale "a":**

«In tutta la documentazione, prodotta prima da SMI e poi da Sigma90 dal 2008 fino a giu. 2021 , di cui parte allegata a procedimento A.I.A. *de quo*, non solo non c'è alcun segno che la codificazione dei RCA, ammessi in discarica, si sia svolta secondo le norme citate, ma c'è al contrario (per "default") la prova provata che tale codificazione secondo norme (art. 11 co. 3 lettera f) d.lgs. n. 36/2003) non abbia proprio avuto mai luogo; non sono stati neanche allegate le certificazioni dell'idoneità del laboratorio secondo i requisiti indicati dallo stesso decreto 14.05.1996 (art.5 e all.5 art. 1) e dei risultati dei controlli di qualità *ibidem*.

Questa carenza di adempimenti di legge ha almeno due conseguenze dirimenti: la prima è che le prove analitiche periodiche, disposte dalla legge a campionamento sul materiale già accumulato in discarica, non sono in grado di determinare quale parte di tale materiale sia "pericoloso" e, dunque, inammissibile; la seconda è che formalmente non si può neanche contare sull'attendibilità di tali controlli analitici periodici.»

***corrispondente valutazione dell'ARTA (pag. 15):**

«Nell'autorizzazione AIA 8/10 del 15/07/2010 l'art. 6 prevedeva che gli unici rifiuti ammissibili in discarica fossero quelli individuati con codice CER 17 06 05*. Nella documentazione di rinnovo, ed in particolare nella Scheda Integrativa Rifiuti INT.2 datata Agosto 2020, **la Società chiede (sic!)** che in discarica vengano ammessi esclusivamente rifiuti individuati dal codice CER 17 06 05* ossia materiali da costruzione contenenti amianto. Si precisa inoltre che la classificazione del rifiuto con

l'attribuzione del codice CER e la sua caratterizzazione sono a carico del produttore del rifiuto stesso.»

***constatazione:**

l'impedimento dirimente “a” non è stato oggetto nemmeno di un tentativo di superamento da parte dell'ARTA, che tratta di un tema parallelo ininfluyente, riferendo una peregrina “richiesta” della ditta in una scheda integrativa.

****estratto dalla critica comunale “b1”:**

«Il fondo della discarica è diviso in due parti, delle quali una parte “vecchia” era già occupata da rifiuti vari prima dell'AIA 08/10. A detta delle misure ARTA del 2005, reiterate nel 2010, i rifiuti ivi accumulati erano da considerare “Rifiuti Pericolosi” in base al combinato disposto del DM 9.04.2002 e del DM n. 248/2004. Pertanto, riguardando l'AIA 08/10 solo rifiuti non pericolosi, a prescindere da essa e prima della sua attuazione, quelli pericolosi dovevano essere rimossi e l'area “vecchia” doveva essere bonificata. Tuttavia nessuna di tali due azioni preventive ha avuto luogo; anzi, non ci sono neanche elementi conoscitivi sufficienti (ispezioni, verifiche, collaudi...) per congetturare come siano state sistemate sul fondo le materie “vecchie”, pericolose o meno. » [omissis]

«- nel punto 12 § 2.5.2 (pag. 24) dei chiarimenti all'ARTA, richiamato nella parte di risposta al Comune, la Sigma90 descrive un'esecuzione della “barriera di fondo” che: (a) non ha alcun riscontro o fondamento, di nessuna specie, nel realmente eseguito [il realmente eseguito è quanto si è appena sopra descritto (vedi valutazione ARTA qui appresso)] e (b) non è conforme né al progetto approvato con l'AIA 08/10 né alle norme di legge; la tabella di pag. 25 è costruita sul nulla e appare come un mero prodotto di fantasia;

- nel punto 16 (pag. 29) la Sigma90 rivela che le coperture giornaliere delle bancate sono eseguite con generico terreno e non coi materiali prescritti dalle norme;

- nel punto 12 (pag. 25) la Sigma90 conferma, sulle scarpate, l'assolutamente inadeguato velo bentonitico, già ormai ridotto ad un inutile colabrodo;

- nel punto 12 (pag. 24) *ibidem*, la Sigma90, in disinvoltata e illegittima variante sia delle norme tecniche di legge che del progetto approvato, dichiara di aver autonomamente e arbitrariamente sostituito, ai fianchi dell'accumulo dei rifiuti, “l'isolamento mediante strati di argilla” con un “sandwich bentonitico”;»

****corrispondente valutazione dell'ARTA, estratto (pag. 21):**

- la Società nella Relazione sett. 2021 non dichiara la permeabilità della barriera geologica (si parla di permeabilità richiesta) ma nella tavola 06/bis è indicata una permeabilità $k = 1 \times 10^{-7}$ cm/sec

- relativamente allo strato di impermeabilizzazione artificiale è stato disposto un telo in HDPE, con spessore di 2 mm. Il d.lgs. 121/20 specifica che *“in ogni caso, l'impermeabilizzazione del fondo e*

delle pareti della discarica non può essere costituita dalla sola barriera geologica che va sempre completata con un sistema di impermeabilizzazione artificiale”

- per quanto riguarda lo strato di impermeabilizzazione artificiale lungo le sponde, la ditta ha dichiarato che **“Per i fianchi degli accumuli di rifiuti, in considerazione delle difficoltà tecniche a realizzare l’isolamento in strati di argilla, è stato messo in opera un sandwich bentonitico” e per la “barriera di confinamento, in corrispondenza delle scarpate dell’invaso, al di sotto della membrana in HDPE è stato posizionato un materassino bentonitico come quello utilizzato per la sigillatura laterale dei rifiuti abbancati”**

Punto b1): Si premette che il procedimento in oggetto è relativo al rinnovo dell’AIA ed all’ampliamento della discarica e non ha per oggetto le modalità costruttive della stessa, in quanto la discarica è stata realizzata sulla base dell’autorizzazione A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i. [omissis]

Preso atto del fatto che la vecchia discarica, autorizzata con Ordinanza Regionale n. 45 dell’11/04/01, non era provvista di impermeabilizzazione di fondo, si evidenzia fin d’ora all’A.C. che è opportuno assicurare che le acque sotterranee non possano entrare in nessun caso in contatto con i rifiuti anche nella gestione post operativa e successivamente alla stessa. Pertanto, si evidenzia fin d’ora che la scrivente ritiene opportuno che la Società mantenga attiva ed efficiente la barriera di emungimento delle acque sotterranee anche nella gestione post operativa e successivamente alla stessa, ovvero che sia realizzato prima del completamento della gestione post operativa un confinamento fisico permanente che impedisca alle acque sotterranee di entrare in contatto con i rifiuti.

****constatazione:**

Pur in assenza di una valutazione di merito su “b1)” e riferendo una mera dichiarazione della ditta che conferma **l’esecuzione contra legem** l’ARTA individua però tre notevoli carenze nei documenti progettuali 2021 (ossia proprio in quelli del riesame/rinnovo) perfettamente coincidenti con quelle osservate dal Comune. Pertanto, **l’impedimento dirimente b1) non è stato affatto superato dall’ARTA.**

*****estratto dalla critica “b2”:**

«b2) Sulla parte “nuova” della discarica vale ugualmente quanto previsto dalle norme per qualunque altra parte e per l’intero impianto, ossia l’insieme di obblighi dettato dagli 11 paragrafi del punto 2.4.2 dell’art. 2.4, all. 1 al d.lgs. 36/2003, a cui ottemperare in corso d’opera.

Si dà purtroppo il caso che né il progetto in AIA 08/10 né, meno che mai, l’esecuzione dell’opera abbiano mai corrisposto ad alcuno di quegli 11 paragrafi: non esistono, infatti, osservazioni, prove, verifiche, misure, collaudi *et similia* che riescano a minimamente dimostrare l’aderenza dell’impianto anche ad uno soltanto dei suddetti paragrafi normativi! Il confronto documentale fra l’eseguito e le leggi è, in questo, particolarmente e sfavorevolmente impressionante.

Nel reiterare qui la stessa critica in b1) di eccessiva inadeguatezza del progettato “sistema/barriera di confinamento delle sponde” (= il velo bentonitico), si ricorda che, in mancanza delle “specifiche analisi di stabilità”, la richiesta “approvazione dell’Ente territoriale competente” non basta a legittimare la “particolare soluzione progettuale” che, *inter alia*, poteva essere solo “eccezionalmente adottata” (cfr. con attenzione l’art. 2.4 all. 1 d.lgs. 36/2002, al 9° paragrafo del punto 2.4.2, da cui sono tratte le espressioni sopra virgolettate). »

*****corrispondente valutazione dell’ARTA, (per intero):**

Punto b2): Arta ha eseguito un rilievo piano altimetrico della scarica a vasca vuota nell’anno 2011 riscontrando uno scostamento altimetrico contenuto all’interno di circa il 10% rispetto alle curve di livello contenute nel progetto approvato (Tav. 01 integr. datato Nov. 2008 – All. N.18 Det. Nr. 8/10 del 15/07/2010). Successivamente Arta ha effettuato un controllo a tariffa nell’Ottobre 2012, il cui rapporto finale di controllo si conclude con “Alla luce del controllo eseguito emerge che la società Sigma90 opera in conformità all’atto autorizzativo vigente. Eventuali criticità rilevate durante le attività ispettive sono state seguite da azioni correttive da parte del gestore.” □ Si invita l’Autorità Competente a voler chiedere all’Amministrazione Comunale di condividere con gli Enti coinvolti nel procedimento ogni evidenza oggettiva che attesti le non conformità nella realizzazione dell’invaso rispetto a quanto autorizzato con AIA ovvero ogni evidenza del deterioramento del telo/materassino bentonitico, fatto salvo il benessere [sic!] dell’Autorità Giudiziaria a cui i suddetti atti siano stati già doverosamente notificati.

*****constatazione:**

Poiché la mancata ottemperanza alle prescrizioni in art. 5 e in art. 12 dell’AIA 08/10 - osservata dal Comune e mai smentita da alcuno (fin dall’anno 2013 in poi) – toglie qualunque fondamento e validità al precedente rapporto finale di controllo ARTA dell’ott. 2012 (l’AIA 08/10, infatti, non autorizzava alcun “sandwich bentonitico” sostitutivo), **l’impedimento dirimente b2) non è stato superato dall’ARTA, ma anzi platealmente confermato (esecuzione dichiaratamente *contra legem*).**

Nota ulteriore: il Rapporto Finale *de quo* individua a fondo scarica la quota di 140 mslm; pertanto, anche sollevando la quota finale a 148,50 mslm (in accettazione imposta della connessa prescrizione ARTA sulla cappa finale), le quantità volumetriche collocabili in scarica nell’ambito dell’AIA 08/10 forse si riducono del 15% rispetto a quelle calcolate dalla tabella sopra.

°estratto dalla critica “d)” (per intero):

«l’art. 2.7 all. 1 d.lgs. n. 36/2003 disciplina alcuni adempimenti riguardanti le garanzie di stabilità dell’impianto; una parte di tali adempimenti, che riguarda il “substrato geologico” , deve essere eseguita nella “fase di caratterizzazione del sito”: tuttavia, nel caso in esame, tale fase non ha

proprio avuto luogo e l'accertamento prescritto attraverso "specifiche indagini e prove geotecniche" non risulta mostrato in nessun luogo;

una seconda parte, che riguarda "il fronte dei rifiuti scaricati", "l'insieme terreno di fondazione-discardica" e "i pendii", deve essere eseguita "in corso d'opera" e secondo il DM 11.03.1988 (GU 127 del 1.06.1988, suppl. ordin.): ma neanche questa seconda parte risulta mai programmata o, tanto meno, eseguita.»

°corrispondente valutazione dell'ARTA:

Arta ha già espresso le proprie valutazioni in merito alla stabilità della discarica richiamando quanto previsto dal D. Lgs. 36/03 modificato dal D. Lgs. 121/20, nel parere inviato con nota prot. n.0048824/2021 del 07/10/2021. Nella presente relazione, come riportato nel relativo paragrafo "Stabilità", **si è preso atto di quanto dichiarato dalla Società** in merito alla volontà della stessa di effettuare verifiche di stabilità ai sensi del D. Lgs. 121/20, demandando all'A.C. la definizione delle tempistiche di tali verifiche, **ritenendole di carattere preliminare e propedeutico alla realizzazione della modifica.**

°constatazione:

L'ARTA ha confermato l'esistenza ed il carattere preliminare e propedeutico dell'impedimento dirimente "d)", ma il SGR, lo ha ignorato *in toto*.

°°estratto dalla critica "e)":

e) sui rischi in generale e su un particolare rischio.

Non risulta in nessun luogo valutato secondo legge il complesso dei rischi indotti dall'impianto.

L'art 2.6 all. 1 d.lgs. n. 36/2003 ordina, *inter alia*, misure per ridurre i rischi provenienti dalla discarica e causati da "uccelli, parassiti e insetti"; ebbene, tale adempimento di legge è del tutto disatteso nella discarica *de qua*. L'esigenza di contenimento di questo particolare rischio, ripresentata nel 7° paragrafo dell'art. 2.10 *ibidem*, comporta anche l'adempimento del paragrafo seguente (disinfestazione e derattizzazione), che dovrebbe risultare nel piano di gestione all.2 art. 2: ma che tuttavia non risulta.

°°corrispondente valutazione dell'ARTA

Per tale problematica, si demandano le valutazioni alle Autorità Sanitarie competenti.

°°constatazione:

Né l'Arta né alcun' altra delle Autorità Sanitarie Competenti hanno minimamente rimosso l'impedimento "e)", dirimente per essere *contra legem*.

°°°estratto dalla critica “f”:

Questa critica riguarda le difformità del progetto in esame rispetto a quanto dettato dall'art. 3.1 all. 2 d.lgs. 36/2003 ed è aggiuntiva alla critica c); tali difformità si manifestano principalmente a fronte delle procedure dettate dalla seconda parte del riferito art. 3.1.....[omissis]... Un semplice confronto fra il piano di progetto e gli elementi di questo articolo rendono tale piano del tutto inaccettabile e completamente da rifare.

°°°corrispondente valutazione dell'ARTA:

Il Piano di Ripristino presentato nell'istanza di rinnovo (Allegato C Relazione Tecnica. Piani di Gestione) è lo stesso autorizzato con AIA n. 08/2010 del 10.07.2010 e s.m.i. ai sensi del D.Lgs. 36/03.

°°°constatazione:

Poiché, avendo il d.lgs. 121/20 aggiornato il d.lgs. 36/03, il Piano di Ripristino ex AIA 08/10 non vi è conforme, l'impedimento dirimente “f)” non viene superato nella valutazione ARTA.

Nell'ambito delle altre osservazioni a suo tempo presentate, la critica “c)” è stata qui implicitamente discussa nell'ambito del dimensionamento dell'impianto [*quantum*], sopra.

Il SGR ha preteso (nella dpc026/330) di superare la critica “g)” con una prescrizione *ex-post* invece che con una doverosa prescrizione preliminare e propedeutica: **la ditta comunque non risulta aver ottemperato nei termini previsti a tale prescrizione *ex-post*.**

VI. Osservazioni sul periodo temporale di esercizio dell'impianto. Reiterazioni di errori procedurali e di merito.

Il SGRB, all'art. 7 co.2 dell'AIA 08/10, aveva prescritto la «definizione di un “accordo volontario” fra la Società Meridionale Inerti SMI srl di Vasto (Ch) e la Regione Abruzzo-Direzione Protezione Civile Ambiente/Servizio Gestione Rifiuti, da sottoscrivere entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento e, comunque, prima dell'avvio dell'impianto, al fine di stabilire

- un periodo temporale ridotto di esercizio dell'impianto di smaltimento;

- tariffe agevolate per conferimenti, da parte dei cittadini, di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto (eternit) secondo le disposizioni di cui al DGR n. 347 del 3.05.2010, per una quota percentuale della volumetria della discarica;
- un “ecoristoro”, ai sensi della DGR n. 735 del 04.12.2009....[omissis]...al Comune di Ortona, da concordare con lo stesso, in riferimento alla quantità di rifiuti conferiti in discarica».

Nei tempi prescritti, non c'è stata alcuna definizione di un tale “accordo volontario”; anzi, invece di “stabilire un periodo temporale ridotto di esercizio dell'impianto” come prescritto, il SGR regionale, nel 2015 (ossia, a primitiva scadenza), **ha portato tale periodo da 5 a 10 anni** senza

condurre alcun procedimento. [Chiarimento ad hoc: La circolare del MATTM del 27 ottobre 2014, al paragrafo 3, prevedeva che i procedimenti di rinnovo periodico eventualmente avviati dopo il 7 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della Direttiva 2010/75/UE) dovevano essere convertiti in procedimenti di riesame. In verità, non è stato avviato alcun procedimento di rinnovo e, dunque, tanto meno c'è stata alcuna sua conversione in riesame].

VII. Osservazioni in merito alle prescrizioni dell'Autorità Competente (SGR regionale) sulla modifica della volumetria (istanza nov. 2018).

Nell'atto prot. 175030/20 del 10.06.2020 il SGR aveva imposto che «le modifiche in VnS non devono collocare l'impianto in contrasto con i criteri di localizzazione di cui al PRGR approvato ai sensi della DCR n. 110/8 del 02/07/2018 e s.m.i. Potranno essere verificati e imposti eventuali interventi di mitigazione atti a superare il contrasto con i criteri di localizzazione di cui al PRGR, comunque secondo principi di precauzione».

Il Comune, in tempo utile, aveva richiesto i documenti integrativi (indicati dall'all.1, art. 2.1 d.lgs. 36/2003) che dimostrassero il superamento o la mitigazione del contrasto col PRGR, ma tali documenti integrativi non sono stati prodotti.

Nel rinnovo dell'AIA, il SGRB non ha per nulla considerato il rilievo del Comune (dimenticandosi del tutto del principio di precauzione) né ha, nel merito, verificato ed imposto alcunché di “atto a superare il contrasto coi criteri di localizzazione di cui al PRGR”, che come tale lì era e lì è rimasto.

Inoltre, il SGRB, mettendo in procedimento un ampliamento della discarica, invece di “mitigare” ha paradossalmente aggravato la sopravvenuta illegittimità della localizzazione, da esso stesso evidenziata.

Essendoci incertezze nella proposta progettuale, sulla misura reale dell'ampliamento, il SGR ebbe a disporre così: «Le modifiche in VnS, comunque non possono prevedere un incremento > **25000 ton** (*Allegato IV della Parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i. - DGR n. 118/2019*), inoltre l'ampliamento planimetrico deve essere < **15%** in relazione all'estensione complessiva del bacino di smaltimento/abbancamento (mq); in caso contrario il progetto, già esaminato dal CCR-VIA regionale, dovrà essere assoggettato a VA ». L'incremento proposto da Sigma90 era di circa **25000 mc**, che, secondo i suoi criteri di calcolo, corrispondevano ad almeno **30000 ton**: pertanto il progetto sarebbe dovuto comunque essere **non solo “assoggettato a VA”, ma anche assoggettato a VIA** .

VIII. Ulteriori norme di legge da applicare dal SGR regionale nel riesame/rinnovo

- a) Secondo l'art. 29-quater co. 6 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il SGR in Conferenza dei Servizi devono essere acquisite le prescrizioni sindacali presentate nel parere comunale.
- b) Ugualmente, il SGRB, che ha ommesso di applicare le norme a riguardo della vigilanza contro le infiltrazioni malavitose ("antimafia") - eludendo *sine die* i suoi specifici compiti istituzionali nelle tre occasioni precedenti dell'AIA 08/10, della proroga del 2015 e del cambio di titolarità e ragione sociale – non deve reiterare l'omissione.
- c) Il SGRB ha l'obbligo di stabilire la sufficienza e la congruità delle coperture finanziarie di legge (a carico della ditta) in trasparenza e secondo tutti i normali criteri di correttezza, senza ricorrere ad arbitrarie determinazioni sommarie.

IX. Conclusioni

In virtù di quanto qui inequivocabilmente osservato e argomentato, il Comune di Ortona preliminarmente chiede l'archiviazione del procedimento di rinnovo/riesame SIGMA 90 Srl - Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – rif. Sentenza TAR n. 326/2022 – Rinnovo/Riesame AIA n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i. e nel merito esprime parere contrario per le ragioni dirimenti svolte.

Nel contempo, ai fini della riconsiderazione sotto diversa luce di tale parere, indica contestualmente le condizioni e le provvidenze che possano permetterla, da assume prima del rilascio della nuova autorizzazione:

- 1) Messa in parziale sicurezza della discarica mediante l'esecuzione immediata della cappa di chiusura secondo il progetto approvato con l'AIA 08/10 - o equivalente secondo d.lgs. 121/2020;
- 2) Presentazione e messa in esecuzione di un programma di sufficiente ottemperanza a tutte le prescrizioni dell'AIA 08/10.
- 3) Adeguamento di tutta la documentazione progettuale presentata ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo regionale;
- 4) Presentazione di documentazione tecnica aggiornata di tutta l'area dei servizi, degli edifici e degli impianti presenti, successivo inoltro di apposita istanza presso lo sportello SUAP per la sanatoria degli edifici e delle strutture rilevate e non dichiarate in precedenza, con tutti i conseguenti adempimenti necessari alla successiva Segnalazione Certificata di Agibilità;
- 5) Presentazione, approvazione ed esecuzione di un piano progettuale di rimedio e risanamento, in tempi programmati, dei difetti strutturali segnalati dal Comune;

- 6) Presentazione della proposta completa, di ampliamento e proroga, a procedura AIA (ivi compresa la VIA) ex art. 29-ter, 29-quater e 29-nonies (commi 1 e 2), localizzandola in sito compatibile col PRGR e col Piano Regolatore Comunale.
- 7) Esecuzione esauriente delle norme riguardanti la vigilanza contro le infiltrazioni malavitose e di quelle riguardanti le coperture finanziarie.

Ausplicando di poter procedere a tale riconsiderazione senza ulteriori e dispendiose fasi contenziose e in clima di leale collaborazione istituzionale, il Comune si riserva comunque di adire ogni altra via legittima a tutela della salubre e civile convivenza della propria cittadinanza.

Si allegano, costituenti parte ed integrante del presente documento la seguente documentazione:

Doc. 1 Regione Abruzzo SGRB nota del 5 giugno 2020 prot. n. 170691

Doc. 2 Determinazione n. DPC026/330 del 30/12/2021 SGRB SIGMA 90 Srl – *"Rinnovo/Riesame A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i. - Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – Presa d'atto variante volumetrica"*

Doc. 3 parere ASL del 7.10.21

Doc. 4 Archiviazione SCAGI Comune di Ortona

Doc. 5 *Relazione conclusiva sulle verifiche planoaltimetriche eseguite sulla Discarica per rifiuti contenenti amianto – A.I.A. nr.8/10 del 15/07/2010 e Det. Dir. R.A. – S.G.R. nr. DPC026/330 DEL 28/12/2021, della Ditta SIGMA90, sita nel Comune di Ortona in Loc.Taverna Nuova"*

Doc. 6 *"Relazione istruttoria sulla documentazione integrativa presentata nell'ambito del procedimento di riesame/rinnovo e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 08/10 del 15/07/2010 e ss.mm.ii. – DITTA SIGMA 90 Srl"*

IL SINDACO

Leo Castiglione

